

CODICE CIVILE

e LEGGI COMPLEMENTARI

Aggiornamento a cura di
SARA PIANCASTELLI


Neldiritto
Editore

2024
XIII edizione

172. Operazioni e relazione del commissario. — Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.⁽¹⁾

Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.⁽¹⁾

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.

⁽¹⁾ Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, co. 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 3 e quelle di cui all'art. 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27 giugno 2015, n. 147), convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 4, co. 1, lett. e) la modifica dell'art. 172, co. 1. Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27 giugno 2015, n. 147), convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, co. 1) la modifica dell'art. 172, co. 1 e 2. Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27 giugno 2015, n. 147), convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 3, co. 3, lett. a) la modifica dell'art. 172, co. 1; (con l'art. 3, co. 3, lett. b) l'introduzione di un co. dopo il primo co. all'art. 172.

173. Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura⁽¹⁾. — Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.⁽²⁾

All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

⁽¹⁾ Art. sostituito dall'articolo 14 del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo d.lgs. 169/2007.

⁽²⁾ Co. modificato dall'articolo 17, co. 1, lett. s), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2012, n. 221. Per l'applicazione del presente co. vedi quanto disposto dai co. 4 e 5 del medesimo articolo 17.

CAPO IV Della deliberazione del concordato preventivo

174. Adunanza dei creditori. — L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.

Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

175. Discussione della proposta di concordato. — Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto⁽¹⁾.

[La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto.]⁽²⁾

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza⁽³⁾.

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Co. modificato dall'articolo 3, co. 4, lett. a), d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

⁽²⁾ Co. aggiunto dall'articolo 15, co. 1, d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo d.lgs. 169/2007 e successivamente soppresso dall'articolo 3, co. 4, lett. b), d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione vedi l'articolo 23, co. 1, del medesimo decreto.

⁽³⁾ Co. sostituito dall'articolo 3, co. 4, lett. c), d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione vedi l'articolo 23, co. 1, del medesimo decreto. Da ultimo modificato dall'articolo 6, co. 1, lett. e), d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119.

⁽⁴⁾ Co. aggiunto dall'articolo 3, co. 4, lett. d), d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione vedi l'articolo 23, co. 1, del medesimo decreto.

176. Ammissione provvisoria dei crediti contestati. — Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

177. Maggioranza per l'approvazione del concordato⁽¹⁾. — Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma. ⁽¹⁾

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in

tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. ⁽¹⁾

⁽²⁾

⁽¹⁾ Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, co. 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 3 e quelle di cui all'art. 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27 giugno 2015, n. 147), convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 3, co. 5, lett. a) la modifica dell'art. 177, co. 1; (con l'art. 3, co. 5, lett. b) la modifica dell'art. 177, co. 4.

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27 giugno 2015, n. 147), convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, co. 1) la modifica dell'art. 177, co. 1 e 4.

⁽²⁾ Il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, co. 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore".

178. Adesioni alla proposta di concordato. — Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.

I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telex o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, co. 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 3 e quelle di cui all'art. 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27 giugno 2015, n. 147), convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, co. 1) la modifica dell'art. 178, co. 4.

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27 giugno 2015, n. 147), convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 4, co. 1, lett. f) la modifica dell'art. 178, co. 4.

CAPO V

Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. degli accordi di ristrutturazione di debiti ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Rubrica sostituita dall'articolo 145 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

179. Mancata approvazione del concordato. — Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma ⁽¹⁾.

Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Co. modificato dall'articolo 16, co. 1, d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo d.lgs. 169/2007.

⁽²⁾ Co. aggiunto dall'articolo 33, co. 1, lett. d-ter), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal co. 3 del medesimo articolo 33 del suddetto d.l. n. 83 del 2012.

180. Giudizio di omologazione ⁽¹⁾. — Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili ⁽²⁾.

Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte

dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ⁽³⁾.

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

⁽¹⁾ Art. sostituito dall'articolo 2, co. 1 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in l. 14 maggio 2005, n. 80 e dall'articolo 16, co. 2, del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo d.lgs. 169/2007.

⁽²⁾ Co. modificato dall'articolo 33, co. 1, lett. d-quater), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal co. 3 del medesimo articolo 33 del suddetto d.l. n. 83 del 2012.

⁽³⁾ Comma modificato dall'articolo 3, co. 1-bis, lett. a), del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 novembre 2020, n. 159 e successivamente dall'articolo 20, co. 1, lett. a), del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147.

181. Chiusura della procedura. — La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di **nove mesi** dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, co. 2-bis) che "Le disposizioni di cui al co. 1, lett. d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."

⁽²⁾ Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 1, co. 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 3 e quelle di cui all'art. 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27 giugno 2015, n. 147), convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, co. 1) la modifica dell'art. 181. Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27 giugno 2015, n. 147), convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 3, co. 5-bis) la modifica dell'art. 181.

182. Cessioni ⁽¹⁾. — Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal